

condo il diritto comune militare, dirò così, prima della proposizione di questa legge, fatto sta, dico, che l'iniziativa della giustizia criminale era pienamente affidata al generale in capo ed ai comandanti generali dei corpi. Però abbiamo osservato che il generale in capo ed i comandanti dei corpi non hanno soltanto ad esercitare questa gravissima facoltà, cioè di eccitare e sorvegliare gli andamenti della giustizia criminale, e di tutta la polizia militare, ma sono sopraffatti da un cumulo di altre occupazioni gravissime, di maniera che non possono continuamente, e ad ogni punto, ad ogni istante sorvegliare gli andamenti de' processi.

Quindi abbiamo creduto che fosse utilissimo, se non indispensabile, massime nei tempi di guerra, e specialmente in circostanze affatto peculiari, come le nostre, d'un esercito cioè che ha bisogno di essere rinfrancato quanto all'animo, quanto alla disciplina, abbiamo creduto, dico, che fosse non solo conveniente, ma utilissimo di comunicare l'autorità per l'iniziativa dell'amministrazione della giustizia criminale oltre ai capi ed ai comandanti dei rispettivi corpi, ad un magistrato il quale, occupato di niente altro che di supplire sotto la direzione degli altri capi, potesse ad ogni istante, volando, dirò così, a tutti i punti dell'esercito, avvisare per ogni dove e sorvegliare l'amministrazione della giustizia criminale.

Ecco i motivi per cui il Ministero ha creduto conveniente ed utile la creazione di un Gran Giudice nell'esercito.

Ma contemporaneamente il ministro crede, d'accordo col onorevole signor Lyons, con tutti gli altri uomini speciali di guerra che fortunatamente sono in questa carriera, che questa non debba essere l'istituzione di un'autorità eguale a quella dei comandanti in capo e da essa indipendente, ma bensì una comunicazione di autorità, affinché distratti gli altri dalle gravissime loro incumbenze, possa la loro mancanza, il loro difetto essere bastantemente supplito.

Quindi, ben lungi dall'essere inutile, dall'essere una *sinecura* nelle circostanze speciali e gravissime in cui si trova il nostro esercito durante la guerra, io credo anzi che sia e debba considerarsi di moltissima utilità.

Alcune voci. Ai voti.

(Gazz. P. e Risorg.)

BUNICO. La carica che vorrebbe istituirsi la vedo inutile e pernicioso. La trovo precisamente inutile, perchè non solo il generale in capo ha il diritto esso stesso di porgere le querele per qualsivoglia reato, ma chiunque sia del corpo ha questo diritto di iniziativa di querele, ed oltre di ciò conviene non dimenticare che l'uditore di guerra non è solo giudice istruttore, ma è avvocato fiscale. Egli ha pure l'iniziativa, quando gli venga a risultare di un rapporto che non gli sia stato denunciato, di procedere al giudizio, se così stimà, oppure di prendere quelle informazioni a parte, direi quasi stragiudiziarie, onde promuovere dagli ufficiali le debite istruzioni, e se non dagli ufficiali, da chiunque possa essere informato del reato commesso; cosicchè io non entrerei nel sentimento del sig. ministro di grazia e giustizia, che creando quest'alta carica si venga a far sì che molti delitti possano essere denunciati, i quali per le troppe occupazioni dei comandanti di corpo non sogliono esserlo.

Io trovo che nello stato sociale non solamente, ma più ancora nella gerarchia militare, è di tutta impossibilità che venga commesso un delitto senza che l'autorità giudiziaria, l'uditore di guerra ne sia informato. Sotto questo rapporto, la carica del Gran Giudice io la trovo perfettamente inutile, vi è chi lo rimpiazza, e direi quasi che ogni soldato può rimpiazzarlo sotto il rapporto dell'iniziativa. In quanto poi all'istruttoria, una volta data la querele, è certo che l'uditore di guerra da volere o non volere deve procedere a fare il suo

dovere. Avviso poi che questa carica è pernicioso per parecchie ragioni sostanziali, prima perchè vi sarà necessariamente lotta ed urto tra il Gran Giudice ed il comandante in capo di un corpo; e vi sarà, dico, necessariamente questa lotta stando al progetto di legge tal quale è stato emendato dalla Commissione, giacchè io trovo nell'art. 4° che il Gran Giudice avrà facoltà di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta, e per conseguenza dello stesso generale in capo.

Ora io domando se il generale in capo o l'uffiziale che comanda un corpo qualunque possa vedere di buon occhio accanto a lui un controllore, una persona che non solamente può metterlo in accusa, ma può farlo arrestare, e farlo arrestare in mezzo all'esercito che comanda. Io dico che se da noi si crea un ufficiale superiore, un Gran Giudice che abbia quest'attribuzione, necessariamente lo mettiamo in urto col generale o comandante in capo di un corpo qualunque. In secondo luogo io trovo che questa carica viene ad introdurre una novità, e in materia di novità conviene andare adagio.

Noi sino al giorno d'oggi abbiamo avuto un esercito disciplinatissimo senza il Gran Giudice, e perchè non potremo averlo tale per l'avvenire? Troviamo noi forse che la disciplina sia tanto rilassata da esservi bisogno di una carica eminente per ristabilirla? Io credo che l'autorità di cui godono i generali e gli uffiziali superiori che comandano un corpo qualunque è tale e tanta che non ha bisogno di nessun Gran Giudice perchè la disciplina sia continuata e mantenuta. Oltre a ciò rilevo da quanto ha detto il signor ministro della guerra che questa carica non è indispensabile. E dal momento che il ministro della guerra ha dichiarato che non è necessaria (egli, da cui dipende tutto l'esercito), possiamo passare oltre senza che il non approvare la legge possa causare nessun danno alla disciplina militare, nè alcun disordine alla sua organizzazione.

In terzo luogo io penso che, ammettendo questa carica, si verrebbe ad accrescere l'aggravio alle finanze in tempi in cui esse sono già pur troppo aggravate soverchiamente dalle dette *sinecure*.

Risparmiamo in questi tempi, nei quali il popolo fa già tanti sacrifici, una spesa che sarebbe perfettamente inutile.

In ultimo, noi non dobbiamo dimenticare che quest'oggi, domani forse, potendo occorrere di dimandare fuori del paese un generale straniero che comandi in capo il nostro esercito, ei forse rifiuterebbe, quando s'avesse a trovare a lato un ufficiale superiore, che sarebbe bensì in apparenza suo inferiore, ma che potrebbe da un momento all'altro farlo prigioniero (*Ilarità*).

Dico che dobbiamo pensare ben bene prima di accordare questa carica, la quale potrebbe farci un male gravissimo. Riassumendo, conchiudo che io disapprovo la legge perchè da un lato mi pare inutile e dall'altro la credo nociva.

JACQUEMOUD G. Messieurs, ayant eu l'honneur de faire part de la Commission pour le projet de loi qui nous occupe, je me fais un devoir de répondre aux quatre motifs d'opposition qui viennent d'être présentés par l'honorable préopinant. Je ne rappellerai pas les motifs généraux sur lesquels l'utilité de cette loi est fondée, car ils ont été clairement exposés à la Chambre. Je me bornerai donc à réfuter les objections de M. Bunico.

Il a dit premièrement qu'il était à craindre que cette loi ne fit naître des conflits entre le général en chef de l'armée et le Grand Juge. Je réponds que ce conflit n'est pas à craindre d'après les dispositions renfermées dans la loi. Si l'on a jugé à propos de décharger le général en chef des attributions judiciaires qui lui sont conférées par les lois pénales militaires,